

Repertorio Unione Terre di Pianura n. 6 del 30/04/2010

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BARICELLA, BUDRIO, GRANAROLO DELL'EMILIA, MINERBIO E L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI E COMPITI DEL SERVIZIO ATTIVITA' DI RECUPERO FISCALE NELL'AMBITO DEL SETTORE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, TARIFFARIE E SERVIZI FISCALI

L'anno duemiladieci, addì 30 del mese di aprile con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

l'Unione di Comuni Terre di Pianura, costituita con atto Rep. N. 6563 del 28.01.2010 rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig.ra Loretta Lambertini, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

E I COMUNI DI

- 1. Baricella:** rappresentato dal Sindaco Sig. Andrea Bottazzi, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;
- 2. Budrio:** rappresentato dal Sindaco Sig. Carlo Castelli, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;
- 3. Granarolo dell'Emilia:** rappresentato dal Sindaco Sig. Loretta Lambertini, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;
- 4. Minerbio:** rappresentato dal Sindaco Sig. Lorenzo Minganti, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

PREMESSO CHE

- i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno costituito, conformemente all'art. 32 del D.lgs. n. 267/00, un'Unione di Comuni, denominata *Unione di Comuni Terre di Pianura*, approvando contestualmente l'Atto costitutivo e lo Statuto;
- l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Terre di Pianura è stato sottoscritto in data 28 gennaio 2010 e gli organi dell'Unione si sono regolarmente insediati ai sensi di legge e dello Statuto;
- l'art. 6 dello Statuto, tra le funzioni che i Comuni possono attribuire all'Unione è individuata quella relativa alla gestione delle entrate tributarie, tariffarie e servizi fiscali;
- l'art. 6 dello Statuto dell'Unione, al comma 3, prevede che l'attribuzione delle competenze

all'Unione si perfezioni con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una Convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:

- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;
- b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
- c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- d) la durata, qualora non coincidente con quella dell'Unione;
- e) la modalità di revoca.

- con deliberazione consiliare n. 15 in data 18.02.2010, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Baricella ha attribuito all'Unione di Comuni Terre di Pianura le funzioni in materia di gestione del servizio attività di recupero fiscale di propria competenza, nonché approvato lo schema della presente convenzione, così come modificato e integrato con successiva delibera consiliare n. 23 del 29.04.2010, esecutiva ai sensi di legge;
- con deliberazione consiliare n. 16 in data 17.02.2010, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Budrio ha attribuito all'Unione di Comuni Terre di Pianura le funzioni in materia di gestione del servizio attività di recupero fiscale di propria competenza, nonché approvato lo schema della presente convenzione, così come modificato e integrato con successiva delibera consiliare n. 40 del 28.04.2010, esecutiva ai sensi di legge;
- con deliberazione consiliare n. 20 in data 22.02.2010, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Granarolo dell'Emilia ha attribuito all'Unione di Comuni Terre di Pianura le funzioni in materia di gestione del servizio attività di recupero fiscale di propria competenza, nonché approvato lo schema della presente convenzione, così come modificato e integrato con successiva delibera consiliare n. 43 del 29.04.2010, esecutiva ai sensi di legge;
- con deliberazione consiliare n. 8 in data 23.02.2010, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Minerbio ha attribuito all'Unione di Comuni Terre di Pianura le funzioni in materia di gestione del servizio attività di recupero fiscale di propria competenza, nonché approvato lo schema della presente convenzione, così come modificato e integrato con successiva delibera consiliare n. 31 del 27.04.2010, esecutiva ai sensi di legge;
- con deliberazione consiliare n. 8 in data 25.02.2010, esecutiva ai sensi di legge, l'Unione di Comuni Terre di Pianura ha accettato l'attribuzione delle funzioni in materia di gestione del servizio attività di recupero fiscale di propria competenza, nonché approvato lo schema della presente convenzione, così come modificato e integrato con successiva delibera consiliare n. 11 del 30.04.2010, esecutiva ai sensi di legge;

**TUTTO CIO' PREMESSO, TRA GLI ENTI SOPRA RAPPRESENTATI, SI CONVIENE E STIPULA
QUANTO SEGUE:**

Art. 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina sul territorio dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura il trasferimento all'Unione medesima delle funzioni e dei servizi inerenti alla gestione dei crediti patrimoniali e tributari dei Comuni aderenti, ed alla loro riscossione coattiva, per i quali hanno avuto esito negativo le ordinarie procedure di riscossione volontaria.

I Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione dei Comuni Terre di Pianura, che a mezzo del legale rappresentante accetta, la titolarità delle predette funzioni e servizi, anche in ogni rapporto con i terzi, privati, enti ed organismi.

Art. 2

Funzioni trasferite ed ambiti d'intervento

La gestione unitaria è finalizzata a contenere il fenomeno della morosità attraverso una più efficace politica delle entrate, mirante soprattutto ad accelerare e garantire il recupero dei crediti insoluti, allo scopo di perseguire:

- la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- il consolidamento delle risorse proprie ed il recupero di liquidità;
- l'uniformità di criteri ed interventi su tutto il territorio dell'Unione;
- l'equità e la tutela dei cittadini che, diversamente, pagano regolarmente il dovuto.

Le attribuzioni conferite all'Unione attraverso la presente convenzione concernono tutte le funzioni e le attività dirette a consentire il recupero dei crediti patrimoniali e tributari degli enti conferenti, in via bonaria ed in via coattiva, dopo che il Comune titolare del credito abbia esaurito la fase di riscossione volontaria.

Nell'ambito dei crediti patrimoniali sono comprese:

- Le entrate patrimoniali di diritto pubblico (TIA, COSAP, CIMP, canoni demaniali, oneri urbanistici, canoni idrici, tariffe dei servizi educativi e scolastici, tariffe della luce votiva, sanzioni amministrative, etc.);
- Le entrate patrimoniali di diritto privato (ad es. canoni di locazione non derivanti da atti concessori).

L'Unione adotta, su proposta del Servizio Riscossioni costituito ai sensi della presente convenzione, apposito regolamento teso a disciplinare le modalità di riscossione dei crediti e le competenze attribuite agli organi dell'Unione. I Comuni si impegnano a modificare i propri

regolamenti concernenti la disciplina delle entrate al fine di renderli compatibili con il regolamento dell'Unione.

Nel regolamento dell'Unione sono disciplinati in particolare:

- Le modalità di formazione e di trasmissione delle liste di carico da inviare all'Unione da parte di ciascun Comune;
- Le eventuali attività di verifica sulla certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti e sui termini di prescrizione ad essi applicabili e le conseguenti azioni di discarico dei crediti non riscuotibili;
- Le eventuali attività di recupero in via bonaria (atti di intimazione/messa in mora, ricognizioni di debito, accordi transattivi, etc.) da esperire prima di procedere alla riscossione coattiva;
- Le procedure di riscossione coattiva da utilizzare (procedura del ruolo tramite agente della riscossione o procedura dell'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910);
- Le modalità ed i tempi di versamento ai comuni delle somme rimosse dall'Unione e le forme di rendicontazione delle azioni intraprese e delle somme recuperate, per singoli tributi/entrate e liste di carico di appartenenza.

Si conviene che l'Unione procederà all'esercizio delle attribuzioni di cui alla presente convenzione per tutti i crediti patrimoniali e tributari per i quali il diritto a riscuotere insorge dal giorno 1 gennaio 2009.

Per i crediti per i quali il diritto a riscuotere è insorto prima del 1 gennaio 2009, ciascun Comune effettua autonomamente la riscossione coattiva secondo quanto stabilito dal proprio ordinamento interno.

Restano escluse dal conferimento all'Unione le funzioni di riscossione coattiva relative ai tributi ed alle entrate patrimoniali per i quali alla data di stipula della presente convenzione, la stessa riscossione risulta affidata a soggetti terzi in forza di atti e convenzioni, sino alla scadenza dei suddetti affidamenti¹. Alla scadenza degli affidamenti i Comuni si impegnano a rivedere le forme di riscossione delle suddette entrate onde consentire che la rispettiva riscossione coattiva possa essere esercitata dall'Unione.

Art. 3

Denominazione, sistema direzionale e sede

La struttura associativa assume la denominazione di *Settore gestione delle entrate tributarie, tariffarie e servizi fiscali*.

¹ Ci si riferisce in particolare alle seguenti entrate: TARSU e ICPDPA del Comune di Baricella le cui convenzioni scadranno il 31/12/2010, ICPDA del Comune di Granarolo dell'Emilia la cui convenzione scadrà nel 2014, canoni alloggi ERP di tutti i comuni aderenti le cui convenzioni scadranno il 31/12/2010

Il sistema direzionale del Settore è così articolato:

Gli organi competenti dell'Unione impartiscono le direttive e adottano i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti.

La Giunta dell'Unione: svolge compiti di indirizzo e vigilanza sul funzionamento del servizio conferito.

Il Responsabile: esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge, è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della formazione e dell'aggiornamento del personale del Settore e ne risponde agli organi dell'Unione.

Il *Settore gestione delle entrate tributarie, tariffarie e servizi fiscali* ha sede nel territorio del Comune di Baricella.

Art. 4

Decorrenza e modalità di attuazione della convenzione

Il trasferimento all'Unione delle competenze, delle funzioni e delle attività dei Comuni riguardanti le materie oggetto della presente convenzione avviene con decorrenza dal 20 marzo 2010, nei termini e nelle forme previsti al precedente articolo 2.

Il Servizio svolgerà le attività per conto dei Comuni, agirà da interlocutore unico nei confronti degli altri soggetti esterni all'Unione (Provincia, Regione, fornitori), avendo la responsabilità per le materie assegnate e predisporrà gli atti necessari.

Tutti i Comuni dovranno individuare un referente interno che avrà il compito di coordinare le relazioni fra le esigenze dei servizi comunali ed il Servizio.

Art. 5

Dotazione organica e personale

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni di cui alla presente convenzione è definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previe le eventuali procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, così come previsto dai vigenti C.C.N.L.

Art. 6

Riparto dei costi

I costi di gestione e funzionamento del Settore derivanti dall'applicazione della presente convenzione sono sostenuti dall'Unione con fondi trasferiti dai Comuni e Enti partecipanti e con entrate proprie; i costi sono ripartiti fra gli Enti aderenti secondo le modalità seguenti:

15 % suddiviso per il numero dei Comuni aderenti all'Unione;

15 % in base alla relativa popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente;

70 % in base al numero, agli importi e alla complessità delle pratiche assegnate dai singoli Comuni al servizio.

Art. 7

Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni ed i compiti di cui ai precedenti articoli è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente nelle forme e nei modi stabiliti dallo Statuto.

Il Responsabile del Servizio definito dalla presente convenzione trasmette periodicamente al Direttore dell'Unione una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Direttore dell'Unione.

Art. 8

Durata, recesso dall'Unione e revoca del conferimento

La presente convenzione ha durata a tempo indeterminato.

In accordo con l'art. 5 dello Statuto dell'Unione, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, entro il mese di giugno di ogni anno.

In accordo con l'art. 7 dello Statuto dell'Unione, ogni Comune, pur non recedendo dall'Unione, può revocare il singolo affidamento di funzione o servizio entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In caso di revoca, recesso e scioglimento dell'Unione, si applica la disciplina prevista dallo Statuto e dalla Convenzione che regolano i rapporti tra Comuni ed Unione.

Art. 9

Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dalla Giunta del Comune conferente o in caso di contrasto riguardante più Comuni, congiuntamente dalle Giunte dei Comuni conferenti;
- il secondo nominato dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo nominato in comune accordo fra le controparti, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Gli arbitri così nominati, giudicano in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del diritto di

contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile e riguarda anche le spese dell'arbitrato, che sono comunque anticipate dalla parte che lo richiede.

Art. 10

Norme transitorie

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni applicando i regolamenti in vigore nel Comune di Budrio.

Art. 11

Norme finali

I Comuni si impegnano a mettere a disposizione al Servizio riscossioni tutte le informazioni, la documentazione e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività descritte.

Ai sensi dello Statuto, L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata del servizio riscossioni con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

Letto approvato e sottoscritto

Per l'Unione Terre di Pianura

f.to Presidente Loretta Lambertini

Per il Comune di Baricella

f.to Sindaco Andrea Bottazzi

Per il Comune di Budrio

f.to Sindaco Carlo Castelli

Per il Comune di Granarolo dell'Emilia

f.to Sindaco Loretta Lambertini

Per il Comune di Minerbio

f.to Sindaco Lorenzo Minganti